## Fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti dalla coltivazione di una cava

Cass. Sez. III Pen. 18 dicembre 2015, n. 49985 - Mannino, pres.; Gentili, est.; Cardino, P.M. (parz. diff.) - Scalla, ric. (Dichiara inammissibile App. Ancona 15 aprile 2015)

## Sanità pubblica - Rifiuti - Fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti dalla coltivazione di una cava.

I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti dalla coltivazione di una cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando essi rimangono entro il ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre nel caso in cui gli stessi siano sottoposti ad una successiva e diversa attività di lavorazione, i medesimi debbono essere considerati alla stregua di ordinari rifiuti, sottoposti pertanto, alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso deposito e discarica.

(Omissis)

## **FATTO**

Adita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, la Corte di appello di Ancona in data 15 aprile 2014 ha integralmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Camerino, il precedente 31 maggio 2011, aveva mandato assolto, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, S. R., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, per avere, nella qualità di responsabile dell'impianto di cava della ditta Cava Mancini Sas, realizzato un deposito incontrollato di circa 200 metri cubi di fanghi derivanti dalla chiarificazione delle acque utilizzate per il lavaggio degli inerti, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la Corte di appello ha ritenuto che i predetti fanghi costituissero rifiuto e che ad essi, pertanto, non fosse applicabile la disciplina derogatoria contenuta nel D.Lgs. n. 117 del 2008

In particolare la Corte territoriale ha rilevato che il prodotto in questione, essendo stato ottenuto attraverso la miscelazione di esso, onde favorire la precipitazione dei fanghi, di sostanze flocculanti, non poteva considerarsi derivante da una mera attività di lavaggio degli inerti ma era il prodotto di una lavorazione conseguente alla reazione chimica innescata dalla miscelazione con i flocculanti.

Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lo S. deducendo la violazione di legge sia sotto il profilo della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della particolare disciplina dettata dal richiamato D.Lgs. n. 117 del 2008 per i rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave, sia sotto quello della immotivata esclusione della natura di sottoprodotto attribuibile ai fanghi in questione.

## **DIRITTO**

Il ricorso, essendo risultati manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile. Rileva la Corte che, diversamente da quanto parrebbe ritenere il ricorrente, i fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti dalla coltivazione di una cava non rientrano dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando essi rimangono entro il ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre nel caso in cui gli stessi siano sottoposti ad una successiva e diversa attività di lavorazione, i medesimi debbono essere considerati alla stregua di ordinari rifiuti, sottoposti pertanto, alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso deposito e discarica (Corte dì cassazione, Sezione 3^ penale, 18 giugno 2013, n. 26405; idem Sezione 3^ penale, 11 marzo 2009, n. 10711)

Nel caso in esame è pacifico che, al fine di ottenere una più rapida chiarificazione delle acque di lavaggio degli inerti, il prevenuto, nella propria qualità di responsabile della cava in uso dalla Società Mancini Cava Sas, disponeva che esse fossero addizionate e miscelate con prodotti, cosiddetti flocculanti, consistenti in reagenti chimici aventi la capacità di catalizzare il processo di aggregazione dei materiali in sospensione e determinarne la precipitazione nel fluido che li contiene, onde consentirne la più agevole e rapida separazione fisica dal medesimo.

E' di tutta evidenza che un siffatto procedimento, esulando sia dalla attività di estrazione e lavorazione degli inerti che dalla connessa loro pulitura, non può ritenersi ricadente nell'ambito del ciclo produttivo della cava, appartenendo, invece, ad una successiva fase volta al più agevole e rapido smaltimento dei residui di lavorazione.

Deve, altresì, escludersi, così evidenziando la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione, che il materiale fangoso residuante all'esito della utilizzazione delle predette sostanze chimiche possa essere qualificato come un sotto prodotto.

Rileva, infatti, il Collegio che la attribuzione della detta qualificazione presuppone che il materiale che abbia siffatta natura origini da un processo di produzione di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia immediatamente destinato ad un altro uso legittimo, non nocivo per la salute e l'ambiente, senza necessità di un



ulteriore trattamento (Corte di cassazione, Sezione 3<sup> penale, 23 febbraio 2015, n. 7899), la cui certezza ed effettività, e non la sola mera eventualità, debbono essere oggetto di prova da parte del soggetto interessato a detta qualificazione (Corte di cassazione Sezione 3<sup> penale, 23 gennaio 2015, n. 3202).</sup></sup>

Invero, nel caso in questione, non solo, come si è in precedenza illustrato, è chiaramente risultato che i fanghi ammassati dallo S. erano il frutto di una lavorazione a base di prodotti chimici delle acque di lavaggio della cava in discorso, elemento che già di per sè, comportando l'esecuzione di una ulteriore lavorazione dei residui della coltivazione della cava, esclude che a questi possa essere attribuita la qualificazione di sottoprodotti, ma non è neppure risultata - nè tantomeno nè è stata offerta la relativa prova da chi vi era tenuto - l'esistenza concreta ed attuale di una successiva legittima riutilizzazione degli stessi, elemento come visto indispensabile ai fini della individuazione di un scarto di produzione come sottoprodotto, risultando, viceversa i fanghi in questione essere stati definitivamente ammassati in modo incontrollato e senza alcuna protezione sul terreno.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

(Omissis)

